COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO DOTT. MARCO DI MURO DOTT.SSA ROBERTA DI MURO

DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO

collaboratori

DOTT. SIMONE FRANCHETTO

31100 TREVISO Strada del Mozzato n.1

Tel. +39.0422.416611 Fax. +39.0422.545848

Treviso, lì 23.03.2016 Spett.li **CLIENTI** 

Oggetto: ULTERIORI NOVITA' (segue alla circolare n. 4 del 02.03.2016)

(Legge 28.12.2015, n. 208) c.d. "Legge di stabilità 2016".

### Ammortamenti: aumento del 40% del costo fiscale su cui determinarli

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing ai fini fiscali, il costo di acquisizione è incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti ai fini fiscali per € 84.000).

Detto incremento rileva esclusivamente per la determinazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing fiscalmente deducibili. Pertanto il maggior valore non ha effetto ai fini:

- del calcolo della plus / minusvalenza in caso di cessione del bene:
- del limite di deducibilità delle spese di manutenzione;
- dell'applicazione degli studi di settore.

L'incremento del costo ha di fatto rilevanza esclusivamente fiscale, non avendo alcun effetto sulla redazione del bilancio: di conseguenza la fruizione dell'agevolazione si tradurrà in una variazione in diminuzione in sede di Modello UNICO ai fini della determinazione delle imposte dirette.

### ACQUISTO DI VEICOLI

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

Resta tuttavia invariata la percentuale di deducibilità dei costi quali ammortamenti, carburanti, manutenzioni, riparazioni, etc. relativi agli autoveicoli fissata in misura pari al 20% (80% per agenti e rappresentanti di commercio).

#### **BENI ESCLUSI**

Sono esclusi dall'incremento gli investimenti:

- in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni;
- nei beni riferiti a specifici settori individuati all'interno di specifici gruppi dal citato DM 31.12.88 quali condutture (rif.to gruppo V "Industrie manifatturiere alimentari" - specie 19), condotte (rif.to gruppo XVII "Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua" – specie 2/b + 4/b), materiale rotabile, ferroviario e tramviario (rif.to gruppo XVIII "Industrie dei trasporti e delle telecomunic." specie 4 e 5) e areo completo di equipaggiamento (rif.to gruppo XVIII "Industrie dei trasporti e delle telecomunic." – specie 1,2 e 3).

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

Le disposizioni sopra esaminate non hanno effetto sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). L'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 (in generale, 2016) va determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza dell'agevolazione.

### Leasing agevolato per acquisto prima casa

Sono previste interessanti disposizioni tendenti ad agevolare l'acquisto della "prima casa" mediante un contratto di leasing.

Il ricorso a tale modalità d'acquisto consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del comma 1 dell'art. 15, TUIR, relativamente:

- a) ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a €8.000.=;
- b) al prezzo di riscatto per un importo non superiore a €20.000.=.

Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:

- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
- il soggetto interessato:
  - abbia un'età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a €55.000.= all'atto della stipula del contratto;
  - non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un'età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%. La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale di cui alla lett. b) del citato art. 15.

Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

- è applicata l'imposta di registro dell'1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti "prima casa", in capo all'utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200.=). Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni l'imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.

In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile l'imposta di registro del 9%, ridotta all'1,5% in presenza delle condizioni "prima casa".

L'agevolazione in esame è applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020.

### Rivalutazione terreni e partecipazioni

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30 giugno 2016 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

E' stata "unificata" all'8% la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i terreni.

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

### Note di variazione ai fini IVA

È sostituito integralmente l'art. 26, DPR n. 633/72, in materia di "Variazioni dell'imponibile o dell'imposta", prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.

La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:

a) in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell'accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese (nuovo comma 4, lett. a).

Non deve pertanto più attendersi la fase del riparto finale della procedura per emettere la nota di variazione IVA.

Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In caso di procedure concorsuali, in capo all'acquirente / committente non sussiste l'obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi;

- b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b). Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
- in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;
- in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- qualora, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di successivo incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo va emessa una nota di debito (nuovo comma 6).

Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell'acquirente / committente debitore dell'imposta in applicazione del *reverse charge* ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10).

Le novità sopra esaminate sono applicabili:

- con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016;
- con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.

### Spese funebri

È confermata la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale, "a partire dall'anno d'imposta 2015", le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad €1.550.= per ciascun evento verificatosi nell'anno.

Rispetto all'attuale versione, la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute in relazione alla "morte di persone" non richiedendo più che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela (familiari di cui all'art. 443, c.c., affidati o affiliati).

### **Spese universitarie**

L'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di "corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali". Ora, con la modifica della citata lett. e), applicabile "a partire dall'anno d'imposta 2015": è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi presso Università statali e non statali;

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

relativamente alle spese per corsi presso Università non statali è previsto che l'importo detraibile non può essere superiore a quello stabilito annualmente con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

### Nuovi termini per l'accertamento

Sono stati allungati i termini di accertamento in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:

- entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
- entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.

Le novità sopra accennate sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi.

### Nuova rateazione cartelle di pagamento

Ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di:

- accertamento con adesione;
- rinuncia all'impugnazione;

è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.

A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento, il soggetto interessato deve trasmettere copia della relativa quietanza all'Ufficio che dispone la sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo, anche se rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/1973.

Quest'ultimo ricalcola le rate dovute considerando tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione originario e, una volta verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Qualora siano versate somme superiori all'importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili.

In caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, il contribuente decade dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, senza ulteriori proroghe.

La rateazione non è concessa se è richiesta dopo una segnalazione ex art. 48-bis, DPR n. 602/1973 (inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo).

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento e per eventuali valutazioni.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO